Seminario di Diritto Tributario Internazionale

La Residenza ed il Credito d'Imposta

Piermauro Carabellese

27 settembre 2023

La Residenza Fiscale

Nella norma interna e nei trattati

La Residenza Fiscale nel Testo Unico - Persone Fisiche

Art.2 Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

La Residenza Fiscale nel Modello OCSE - Persone Fisiche
Tie Breaking Rule

Nel caso in cui una persona fisica, in base alla legislazione degli Stati contraenti, sia considerata residente in entrambi gli Stati, la sua posizione sarà determinata seguendo questa sequenza:
a) la residenza sarà nello Stato contraente nel quale il soggetto abbia un'abitazione permanente a disposizione (*permanent home available*). Nel caso in cui disponga di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, la preferenza è accordata allo Stato nel quale si trova il cosiddetto "centro degli interessi vitali";
b) se lo Stato contraente nel quale si trova il centro degli interessi vitali non può essere determinato o il soggetto non dispone di un'abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, la residenza sarà riconducibile allo Stato nel quale dimora abitualmente (*habitual abode*);
c) qualora la dimora abituale sia individuabile in entrambi gli Stati contraenti oppure non lo sia in nessuno dei due, il soggetto sarà considerato residente nello Stato contraente del quale possiede la nazionalità;
d) infine, se possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o non possiede la nazionalità di nessuno dei due, le autorità competenti dei due Paesi determineranno la residenza con una procedura amichevole, indicata all'articolo 25 dello stesso Modello Ocse

La Residenza Fiscale nel Testo Unico - Persone Giuridiche

Art.73 c.3 Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

La Residenza Fiscale nel Modello OCSE – Persone Giuridiche

Tie Breaking Rule

La direzione effettiva è individuata, dal luogo in cui si trova la sede legale della società o dell'ente, ovvero nel luogo in cui è, in concreto, esercitata l'attività, o nel luogo da cui promanano le decisioni concernenti la gestione e l'amministrazione della società.

Proprio in questo ambito, con riguardo particolare alle convenzioni stipulate dall'Italia, deve essere precisato che il nostro Paese ha inserito nell'ambito del commentario al modello OCSE, una osservazione in base alla quale, per stabilire il luogo di residenza delle persone diverse da quelle fisiche, deve essere valutato anche “il luogo in cui si svolge la principale e sostanziale attività dell'ente”.

La Residenza Fiscale nel Modello OCSE – Persone Giuridiche/2

Tie Breaking Rule

Il place of effective management: coincide con il luogo dove sono normalmente adottate le decisioni chiave sul piano gestorio e commerciale necessarie per l'esercizio della attività della società se le decisioni sono adottate da una persona fisica, coincide con il luogo in cui tale persona fisica esercita i propri poteri gestori. Dipende dall'analisi di specifici fatti e circostanze ed è quindi una ricerca che deve essere necessariamente eseguita caso per caso

Il Credito per le Imposte Pagate all'Estero

Nozioni

- Paese della Residenza VS. Paese della Fonte
- Entrambi hanno potestà impositiva > Doppia imposizione
- Metodi per eliminarla o ridurla
  1. Credito d'imposta
  2. Esenzione

Il Credito per le Imposte Pagate all’Estero nel T.U. (art. 165)

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. Testo

Il Credito per le Imposte Pagate all'Estero nel T.U. (art. 165)

- Condizioni
  - Reddito effettivamente estero (lettura a contrariis art 23)
  - Imposte estere pagate a titolo definitivo
  - Concorso del reddito estero alla formazione del reddito globale imponibile
  - Imposta uguale o assimilabile alle imposte sui redditi italiane

Il Credito per le Imposte Pagate all’Estero Nel Modello OCSE

ARTICOLO 23 METODO DEL CREDITO

Quando un residente di uno Stato contraente ritrae redditi o possiede capitali che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, il primo Stato deve accordare:

a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata in tale altro Stato;

b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata in tale altro Stato.

In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non può eccedere la parte dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in detto altro Stato.

2. Se in accordo alle disposizioni del presente trattato è previsto che l'imposta sul reddito o sul patrimonio di detto residente siano esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sul restante reddito o capitale di detto residente, tenere conto del reddito o del capitale esentato.